

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione del «CERMET Soc. a r.l.» ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «CERMET Soc. a r.l.» è riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi ai seguenti moduli di valutazione della conformità:

B - Esame del tipo;

D - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

D1 - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

E - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale;

F - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

F1 - Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto;

G - Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto;

H - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale;

H1 - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:

allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua limitatamente ai seguenti liquidi: latte, altri liquidi alimentari, prodotti detergenti per uso domestico e industriale, prodotti per l'industria - campo di misura da 0,1 L a 50 L per portate comprese fra 0,1 L/min e 5 L/min;

allegato MI-006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico (selezionatrici ponderali a funzionamento automatico, riempitrici gravimetriche automatiche, totalizzatori a funzionamento discontinuo e continuo) - intervallo di misura: da 10 g a 50 kg;

allegato MI-008 - Misure materializzate (misure materializzate di lunghezza, misure di capacità) - intervallo di misura per le misure di capacità: da 10 mL a 30 L;

allegato MI-009 - Strumenti di misura della dimensione (strumenti di misura della lunghezza, strumenti di misura della superficie, strumenti di misura multidimensionale).

DECRETO 20 aprile 2009.

**Riconoscimento del «CERMET Soc. a r.l.», come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.**

IL DIRETTORE GENERALE


PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228, concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Vista l'istanza del 25 febbraio 2008, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale il «CERMET Soc. a r.l.» ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;



## Art. 2.

1. Il «CERMET Soc. a r.l.» trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII normazione tecnica ex DGVNT, su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.

## Art. 3.

1. La procedura di designazione del «CERMET Soc. a r.l.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.

## Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte del «CERMET Soc. a r.l.» non debbono essere oggetto di eventuale attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte del «CERMET Soc. a r.l.» stesso.

## Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

## Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2009

*Il direttore generale:* VECCHIO

09A05304

